



Consiglio Regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE N.

RECANTE:

“ ” Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria” ”

Consigliere

F.TO

Antonio Montuoro

Relazione descrittiva

Proposta di legge regionale recante: *“Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria”* disciplina in modo puntuale la materia relativa all’iscrizione e al trasferimento dei beni immobili appartenenti alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale (SSR) della Calabria. Attraverso l’articolo 1, si introduce una norma volta a riconoscere formalmente la titolarità dei beni immobili alle Aziende Sanitarie, stabilendo che la proprietà si intende trasferita alla data della prima iscrizione in bilancio, in conformità con quanto previsto dalla legge n. 502/1992. Il provvedimento, inoltre, dispone una verifica delle scritture contabili relative agli immobili, da eseguire in coerenza con le normative nazionali di riferimento, in particolare con la legge n. 833/1978, la legge n. 229/1999 e il D.lgs. n. 118/2011. A completamento della riformulazione normativa, vengono abrogati gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 comma 6 della legge regionale n. 43/1996, con l’obiettivo di uniformare le disposizioni regionali e di eliminare eventuali sovrapposizioni interpretative. È infine previsto che gli aggiornamenti contabili decorrano a partire dall’esercizio 2025, consentendo così alle aziende un adeguato periodo di transizione. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. In sintesi, si tratta di una misura che favorisce chiarezza normativa, omogeneità contabile e certezza giuridica nella gestione patrimoniale delle Aziende Sanitarie calabresi.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge “*Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria*” abroga alcune norme regionali risalenti, al fine di garantire chiarezza applicativa in materia di iscrizione e valutazione dei beni immobili di prima dotazione delle Aziende del SSR della Regione Calabria – con particolare riferimento al principio della sterilizzazione degli ammortamenti previsto dal D.lgs. 118/2011 – e per fornire l'occorrente certezza alle posizioni di titolarità delle aziende rispetto ai cespiti pervenuti nei rispettivi patrimoni.

Il primo comma prevede una verifica delle iscrizioni contabili degli immobili di prima dotazione, in conformità alla normativa richiamata.

Il secondo comma mira a risolvere univocamente il trasferimento delle proprietà dei beni immobili di prima dotazione previsto dall'art. 5 della legge 502 del 1992.

Tale esigenza si rende necessaria anche in considerazione della stratificazione normativa e dei diversi periodi di commissariamento che hanno interessato la Regione Calabria, durante i quali la ricognizione delle proprietà è stata effettuata attraverso provvedimenti regionali eterogenei.

Il terzo comma elenca le disposizioni abrogate, al fine di favorire una lettura e un'applicazione uniforme, a livello regionale, delle previsioni relative alla sterilizzazione degli ammortamenti previste dal D.lgs. 118/2011.

Il quarto comma qualifica le tempistiche di aggiornamento contabile e di applicazione della normativa prevista dalle presenti disposizioni.

La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

L'articolo 2 della presente legge contiene la norma finanziaria, ai sensi della quale non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Atteso che la presente proposta di legge “*Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione*

Calabria”, reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione Spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria	//	//	//
Art. 2	Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE recante: “Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria”

Art.1

(Disposizioni in materia di iscrizione e trasferimento dei beni immobili delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Calabria)

1. Le Aziende del Servizio Sanitario Regionale verificano che le iscrizioni dei beni immobili in bilancio siano conformi a quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalla legge 30 dicembre 1992, n. 502 e dalla legge 19 giugno 1999, n. 229.
2. La proprietà dei beni immobili di cui al comma 1 si intende trasferita alle Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1992, n. 502, alla data di prima iscrizione in bilancio.
3. Sono abrogati gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 comma 6 della legge regionale 6 settembre 1996, n. 43.
4. Gli aggiornamenti contabili di cui ai commi precedenti vengono riportati in bilancio a decorrere dall'esercizio contabile 2025.

Art.2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. L'attuazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.